

STATUTO

**C.S.A. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ARO
IN SIGLA C.S.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIVA DEL PO FE VIA ROMA 13

Numero REA: FE - 141040

Codice fiscale: 01239580382

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al repertorio n.11257/8370

STATUTO

TITOLO I

ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede a **Ro Ferrarese**, la Società Cooperativa denominata "**C.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARO**" e assume la sigla "**C.S.A.**" che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, la commercialmente che legalmente in luogo della denominazione sociale scritta per esteso.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze altrove su deliberazione dei competenti organi sociali.

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Codice Civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto, le disposizioni sulle Società per azioni.

Alla Cooperativa si applicano, le disposizioni di cui alla legge 3 Aprile 2001 n.142 di riforma della figura giuridica del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla legge 8 Novembre 1991 n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 - DURATA

La Cooperativa avrà la durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3 - SCOPO SOCIALE

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art.2514 del Codice Civile.

Senza fini di speculazione privata, i soci lavoratori della Cooperativa si propongono di:

- ottenere, tramite la gestione in forma associata e prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali;
- realizzare l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso il recupero e l'inserimento nella vita attiva di persone svantaggiate con difficoltà di adattamento alla vita sociale nel rispetto della legislazione regionale e nazionale in materia, con specifico riferimento alla Legge 8 novembre n° 381. In particolare, la Cooperativa si propone di impiegare persone svantaggiate con il fine di garantire, attraverso il concreto volgimento di una attività lavorativa, il recupero di abilità professionale e la possibilità di un loro reinserimento nel contesto sociale e produttivo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un ulte-

riore rapporto di lavoro, in forma subordinata - nelle diverse tipologie previste dalla legge - o autonoma ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti.

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci: potrà avvalersi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del C.C.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per ciò la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire a consorzi tra cooperative, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.4 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:

- l'inserimento all'attività lavorativa dei propri soci e dipendenti disabili o svantaggiati in quanto invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici o in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in situazioni di difficoltà familiari, condannati a misure alternative di detenzione o comunque svantaggiati ai sensi dei Decreti Ministeriali applicativi della legge n° 381 dell'8/11/1991. Tale inserimento lavorativo dovrà essere attuato attraverso una permanente attività di formazione professionale, svolta avvalendosi anche dell'apporto di tutti gli Enti in grado di collaborare al raggiungimento del fine perseguito;

- l'attuazione di tutti gli strumenti idonei a garantire l'inserimento nella società civile delle persone svantaggiate, consentendo ad esse di divenire soggetti attivi con tutti i diritti che derivano dalla conquista del lavoro.

Per il conseguimento di tale oggetto sociale la Cooperativa potrà svolgere una o più attività produttive nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale dei servizi, sia direttamente che assumendole in convezione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto rivol-

gendosi alla grande distribuzione, ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati.

In particolare la Cooperativa può:

- 1) assumere lavori di manutenzione, pulizia, igiene e sanificazione;
- 2) coltivare e raccogliere i prodotti della terra, gestire serre e impianti di sperimentazione, realizzare vivai forestali e di essenze, costruire campi, centri sperimentali e dimostrativi per le attività agro-silvo forestali;
- 3) effettuare opere di forestazione quali la preparazione del terreno per i rimboscamenti di terreni nudi, cespugliati, pascolivi, le opere di coniferazione nei boschi cedui e degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura, il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;
- 4) realizzare iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione turistica del territorio;
- 5) eseguire per conto di terzi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privata, nonché opere di manutenzione minuta in genere;
- 6) effettuare lavori di istituzione e manutenzione di pachi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, di aree destinate al verde pubblico, attrezzate turisticamente, lavori di tabellatura e recinzione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinati a pesca sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali potatura, diradamento, spalcatura, formazione di aree di protezione per fiori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;
- 7) svolgere attività manifatturiere di vario genere;
- 8) assumere in convezione, appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge lavori e servizi da enti pubblici e privati;
- 9) promuovere la formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei ad intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;
- 10) promuovere e gestire iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati;
- 11) effettuare autotrasporto per conto terzi, con iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e as-

sociazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del Codice Civile.

TITOLO III

SOCI

ART.5 - REQUISITI DEI SOCI

Sono soci lavoratori coloro che:

- 1) concorrono alla gestione dell'impresa cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- 2) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- 3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- 4) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e in particolare che abbiano maturato o intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione, le persone svantaggiate idonee all'avviamento al lavoro possono essere socie anche qualora abbisognino di servizi assistenziali o socio sanitari ed educativi.

Possono essere, altresì, ammessi come soci lavoratori elementi tecnici e amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Inoltre, possono essere soci coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a pre-

stare la loro attività in modo gratuito a favore di questa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991. tali soci volontari mettono a disposizione della Cooperativa le loro competenze professionali, le loro capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, rinunciando a qualsiasi forma di compenso.

Il loro numero non potrà essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci e devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro soci; ad essi può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo parametri stabiliti per la totalità dei soci, con apposito regolamento interno.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti siano previsti il finanziamento, la promozione e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali.

Oltre ai soci lavoratori, possono essere ammessi soci sovventori.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART.6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, cittadinanza, data e luogo di nascita;
- 2) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
- 3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore a Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue), né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- 4) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, di cui dichiara di aver preso visione ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 5) la dichiarazione di accettare la clausola compromissoria di cui al successivo articolo 36. Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione dovrà contenere:
 - a) la denominazione sociale e la sede legale;
 - b) la delibera dell'organo competente in merito alla Coopera-

tiva;

c) il titolo di rappresentanza del delegato.

La domanda dovrà inoltre contenere quanto previsto nei precedenti punti 3), 4) e 5) relativi alle persone fisiche.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.2, Legge 381/1991, oltre ai dati contenuti all'art.6, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, delibera sulla domanda.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare il diniego. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci lavoratori dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuati il versamento di cui all'art.7. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purchè accompagnata dal contemporaneo versamento di cui all'art.7. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione con effetto dalla data di annotazione nel libro soci. A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo art.9

ART.7 - QUOTE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 10% (dieci per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I soci lavoratori sono obbligati:

- 1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- 2) al versamento della tassa di ammissione eventualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- 4) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per le Cooperativa stessa, come previsto nel-

l'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

ART.8 - DIVIETI

E' fatto divieto ai soci lavoratori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo la specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

ART.9 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, tendendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché in riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporto di lavoro subordinato il trattamento sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e comunque non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

ART.10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte.

ART.11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio lavoratore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che abbia visto risolto il suo rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, per qualsiasi motivo. Il re-

cesso non può essere parziale.

Il socio che intende recedere dovrà darne comunicazione scritta alla Cooperativa con lettera raccomandata.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART.12 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti interni legalmente adottati, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto;
- 4) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- 5) non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa con atti valutabili quale notevole inadempimento ai sensi dell'art.1455 del Codice Civile;
- 6) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- 7) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- 8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- 9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci lavoratori, da farsi a cura degli Amministratori, ai sensi dell'art.2533 del Codice Civile.

ART.13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art.36 del presente Statuto.

I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimento del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre istanza scritta di reclamo al Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento, a mezzo di lettera raccomandata.

ART.14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO ED ALL'ESCLUSIONE

I lavoratori receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art.19 del presente Statuto, ovvero per attribuzione di ristorno. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta delle perdite imputabili a capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto, ai sensi dell'art.2325 del Codice Civile, entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART.15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, ed eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, matura nella misura o con le modalità previste nel presente Statuto. Gli eredi del socio defunto, onde ottenere il rimborso, dovranno presentare la documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto e che comprovi l'avvenuta denuncia di successione, se dovuta e dovranno provvedere a nominare un unico delegato alla riscossione.

ART.16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti o esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

ART.17 - SOCI FINANZIATORI

In conformità e nel rispetto delle previsioni di cui all'art.2526 c.c., la Cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni, con applicazione in particolare, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art.2346 comma 6 c.c. sempre in materia di s.p.a. Ai possessori di siffatti strumenti finanziari possono essere conferiti i seguenti diritti patrimoniali e amministrativi:

- diritto a una remunerazione per ciascun esercizio come determinata dalla relativa delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge e comunque non superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art.2514 cod. civ.;

- diritto alla liquidazione in caso di recesso o di scioglimento della società; in quest'ultimo caso, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci operatori, per il loro intero valore;

- diritto di voto; i voti attribuiti ai soci finanziatori *tout court* (compresi quindi anche i voti dei soci sovventori), non devono superare il terzo dei voti spettanti alla generalità dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi in assemblea tale limite, detti voti verranno riproporzionati sino al rispetto del rapporto prescritto: 1/3 (un terzo) soci finanziatori; 2/3 (due terzi) soci operatori, e pertanto i voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente/correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati; ai soci operatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari;

- diritto alla nomina di un componente dell'organo amministrativo o di controllo della società; ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che hanno nell'attività sociale, è riservata infatti la nomina di almeno un amministratore e, se esiste il collegio sindacale, di un sindaco effettivo nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa, che potrà avvenire mediante presentazione di una lista da essi predisposta e aperta al loro voto esclusivo. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori;

- diritto alla postergazione nelle perdite; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta quindi la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che ecceda il valore nominale complessivo delle partecipazioni dei soci operatori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art.2524 cod. civ. Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art.2346, comma 1 c.c.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.2346 comma 6 c.c. in materia di s.p.a., nonché le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto e in particolare non trovano applicazione per i soci finanziatori le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Rientrano nella categoria degli strumenti finanziari partecipativi ex art.2526 c.c., i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59, e, nel presente Statuto, separatamente negli paragrafi successivi.

SOCI SOVVENTORI - Possono essere ammessi alla Cooperativa, quale categoria speciale di soci finanziatori, "Soci sovventori" di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59, che partecipano al raggiungimento dei fini mutualistici mediante la sottoscrizione di azioni a scopo di investimento.

I conferimenti effettuati dai Soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, previo gradimento dell'Organo amministrativo se non diversamente previsto dall'Assemblea dei soci all'atto dell'emissione dei titoli, del valore di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna, vanno a formare il capitale sociale dei Soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, di cui al precedente art.4.

L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346 del codice civile.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART.18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale dei soci lavoratori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

2) dal capitale dei soci sovventori di cui al precedente art.17, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici), destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art.4 del presente Statuto;

3) dalla riserva legale indivisibile formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.20 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduto o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

4) dalla riserva straordinaria indivisibile;

5) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde la Cooperativa con il patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote e/o azioni sottoscritte ed eventualmente per rivalutazione o ri-storno.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

ART.19 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli Amministratori documentano, nella nota integrativa, le condizioni di prevalenza, ai sensi dell'art.2513 del Codice Civile. Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.11-septies disp. att.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della Società. Nella suddetta relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con ri-

guardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.2364, ultimo comma del Codice Civile, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli Amministratori. La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza vanno definiti dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 del Codice Civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso l'apposito Albo al quale la Cooperativa è stata iscritta, ai sensi dell'art.2512 del Codice Civile.

ART.20 - DESTINAZIONE DELL'UTILE - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto, destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota di Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori ai titoli di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

1) ai soci lavoratori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e

mezzo;

2) ai sovventori in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentato fino a due punti;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e le destinazioni obbligatorie per Statuto, nonché anche eventualmente in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, l'Assemblea potrà deliberare che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso, non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Non potranno inoltre essere distribuiti dividendi ai soci cooperatori quando l'indebitamento della Cooperativa superi quattro volte il suo patrimonio netto.

La modalità di determinazione ed erogazione dei ristorni ai soci sono disciplinate da un apposito regolamento. Sul presupposto che la gestione mutualistica abbia generato un avanzo di gestione e qualora lo consentano le risultanze dell'attività caratteristica, l'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio dovrà procedere con una erogazione del ristorno secondo i principi, le modalità e i criteri determinati da un apposito regolamento dei ristorni deliberato dall'Assemblea.

TITOLO V

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART.21 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

ART.22 - ASSEMBLEE - CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sul quotidiano "La Nuova Ferrara" o "Il Resto del Carlino" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) avviso comunicato ai soci a mezzo di lettera raccomandata o telefax o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati, e sempre che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione per difetto di informazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART.23 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva il bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato ed il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura di eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o comunque lo ritiene opportuno, il Collegio Sindacale, ne elegge il Presidente e ne determina i compensi; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale, se nominato, l'incarico di controllo contabile, ex art. 2409 - quarter del Codice Civile, secondo quanto previsto nel successivo art.34 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2521 del Codice Civile;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto eventualmente incaricato del controllo contabile, se nominato;
- 8) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a favore dei soci lavoratori, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge 142/2001;
- 9) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 10) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto - anche economico - da parte dei lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

11) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed, eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. Quando ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea di riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo voti spettanti ai soci lavoratori e ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

ART.24 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata e dello scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti delle Statuto alle disposizioni normative.

ART.25 - QUORUM COSTITUTIVI

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le votazioni sono palesi; normalmente si procederà col sistema della alzata di mano o per divisione.

ART.26 - QUORUM DELIBERATIVI

Per la validità dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento, la liquidazione della Cooperativa, la revoca dello stato di liquidazione, nonché per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'art.2514 del Codice Civile, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che nella seconda convocazione, delibererà validamente con il

voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati.

ART.27 - INTERVENTO E VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci sovventori da almeno 90 (novanta) giorni e che siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun socio lavoratore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I voti spettanti al socio sovventore sono determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sempre nei limiti complessivi di cui all'art.17.

Il socio sovventore persona giuridica delegherà all'Assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega dell'Organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia Amministratore o Sindaco e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di tre soci, ai sensi dell'art.2539 del Codice Civile. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservare tra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, la sua Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni provinciali e regionali di cui alla Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

ART.28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Segretario può essere socio. Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e le legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento che accerta i risultati delle votazioni.

ART.29 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di componenti, da n.3 (tre) a n.15 (quindici) eletti dall'Assemblea.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci lavoratori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea e suoi componenti sono rieleggibili.

In ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al-

l'ultimo esercizio della loro carica.

Possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'Ufficio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifiche incarichi, a carattere continuativo, favore della Cooperativa.

L'Assemblea, ovvero il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo. In ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli Amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno 120 (centoventi) giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quanto elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta, contenente la specifica delle materie da tratta-

re, da parte di almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata e telefax e nei casi urgenti a mezzo di telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati in ogni caso almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; le votazioni sono palesi.

La parità di voto comporta la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui agli artt.2512 e seguenti del Codice Civile in materia di mutualità prevalente.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata se si tratta di Amministratore Delegati deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da Collegio Sindacale, dagli Amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli Amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art.2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi mutualistici, nonché le ragioni delle determinazioni assente con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, può essere esercitata anche dai soci che rappresentano un terzo del capitale sociale.

ART.30 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio prevede di sostituirli, ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da Amministratori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; di seguito gli Amministratori così

nominati, scadono insieme con quelli in carica all'atto delle loro nomina.

ART.31 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed in qualsiasi grado di giurisdizione.

Prevvia delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare parte dei propri poteri al Vicepresidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a impiegati della Società o a terzi per speciali atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

La firma del Vicepresidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART.32 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea a norma di legge o del presente statuto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine effettivo ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART.33 - COMPETENZE E RIUNIONI

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Al Collegio Sindacale può essere conferito l'incarico di controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, comma 3, del Codice Civile.

ART.34 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea,

sentito il Collegio Sindacale ove nominato; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la Società incaricati del controllo contabile:

1) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART.35 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge.

Nel caso di verificarsi una causa di scioglimento, gli Amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società, salvo quelli che dovranno comunque essere approvati dall'Assemblea.

La Cooperativa potrà in qualunque momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze indicate dal precedente art. 26 dello Statuto. I Soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART.36 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati ed i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno ed i dividendi eventualmente maturati.

ART.37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle libere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara, con gli effetti previsti dagli articoli 38 ss. Del D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista dal presente articolo, entro sessanta giorni della comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara, che provvederà alla nomina dell'arbitro.

ART.38 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche di cui all'art.2514 del Codice Civile, previste dagli articoli 18, 19, 20 e 36 del presente Statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato Malossi Rosella

Firmato Tommaso Borchì

Firmato Dorela Arapi

Firmato Iolanda Carnevale Notaio (Sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005, che si
trasmette ad uso Registro Imprese.
Bollo esente a sensi del DPR 26/10/1972 n.642